

Oggetto: Comunicazione modifica procedura per il conferimento dei rifiuti liquidi al Depuratore

Il Responsabile dell'Unità Operativa "Salute Ambiente Sicurezza" Dr. Antonio Galvagno

RICHIAMATO:

- l'art. 35, comma primo, lettera e-bis) del Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108 del 29 luglio 2021, che ha modificando il comma quinto dell'art. 230 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006;
- la Deliberazione n. 14 del 21 dicembre 2021 l'Albo nazionale gestori ambientali, in conformità alla previsione di cui all'art. 35, comma primo, lettera e-bis) del Decreto Legge n. 77/2021, che ha regolamentato il modello di documento unico;
- l'art. 110, comma 3 del D.lgs. 152/2006;

CONSIDERATO che:

- dal 1 luglio 2022 il trasportatore (produttore) ha l'obbligo di utilizzare, nel caso di trasporto dei rifiuti (codice EER 20.03.04 e 20.03.06) dai diversi luoghi in cui viene effettuata l'attività di pulizia manutentiva all'impianto che ha effettuato la comunicazione di cui all'art. 110, 3° comma del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., il modello unico in sostituzione del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'art. 193 del D.lgs. 152/2006. Permane, invece, per il trasportatore l'obbligo di adoperare il formulario nel caso di trasporto del rifiuto dal raggruppamento temporaneo (deposito temporaneo) all'impianto di destino;

Pertanto, in attesa che venga pubblicato il nuovo Regolamento per il conferimento dei rifiuti liquidi, il trasportatore (produttore) deve adempiere alla seguente procedura:

1. I conferimenti di rifiuti liquidi dovranno essere accompagnati dal **documento unico ex art. 230, comma quinto del Decreto Legislativo n. 152/2006** per il trasporto dei rifiuti dai diversi luoghi in cui viene effettuata l'attività di pulizia manutentiva all'impianto che ha effettuato la comunicazione di cui all'art. 110, comma terzo del Decreto Legislativo n. 152/2006. Rimangono, tuttavia, in vigore le altre prescrizioni contenute nella *"regolamentazione transitoria per il conferimento dei rifiuti liquidi"*, ed in particolare l'obbligo di produrre all'atto del conferimento la dichiarazione del/i proprietario/i dell'immobile ovvero Amministratore di condominio che attesta l'assenza di attività produttive nell'immobile in cui è stata espletata la pulizia manutentiva.

2. I conferimenti di rifiuti liquidi dovranno essere accompagnati del **formulario di identificazione di cui all'art. 193 del D.lgs. 152/2006 per il trasporto del rifiuto dal raggruppamento temporaneo (deposito temporaneo) all'impianto di depurazione**. Se ricorre quest'ultima fattispecie, è obbligo per il trasportatore all'atto del conferimento allegare copia del modello unico utilizzato per il trasporto dal luogo di produzione al deposito temporaneo e/o la dichiarazione del/i proprietario/i dell'immobile ovvero Amministratore di condominio che attesta l'assenza di attività produttive nel luogo in cui è stata eseguita l'attività manutentiva.

Si resta a disposizione qualsiasi chiarimento sulla procedura.

IL RESPONSABILE GESTIONE AMBIENTALE
Dr. Antonio Galvagno
F.to